

Unione di Comuni
COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI



Via G. B. Binello, 85 – 14048 Montaldo Scarampi
Tel. 0141/953938 – Fax 0141/953631
www.unionevaltiglione.at.it

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
N.14 DEL 11/04/2018**

Procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VERIFICA - DIR. 2001/42/CE - D.Lgs. 3.04.2006 n. 152. - D.Lgs. 4/2008 - DGR n. 12-8931/2008 - DGR 29 febbraio 2016, n. 25 - 2977.

Unione Collinare Val Tiglione e Dintorni - Comune di Vinchi o - Piano Regolatore Generale Comunale, Variante Parziale n. 7 ai sensi dell' art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., adottata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione 1 del 05/02/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Visti:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, il quale prevede che ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- l'articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che negli Enti Pubblici privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;

Richiamato il provvedimento del Presidente dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare Valtiglione e Dintorni" n.19 del 31.07.2017, con il quale è stato disposto di nominare il sottoscritto geometra Giampaolo Pregnolato quale responsabile del "Servizio Ambiente e Tutela del Territorio";

Premesso che:

- la Valutazione ambientale strategica è normata a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- a livello nazionale, la materia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cui Parte Seconda concerne: "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)*";
- al fine di chiarire l'applicazione di tale normativa, la Regione ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 ("*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale*". *Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*"), contenente, all'Allegato II, indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*), che aveva introdotto il procedimento di conferenza di pianificazione per l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori comunali, erano state date indicazioni per l'integrazione procedurale della valutazione ambientale strategica nell'ambito di tali procedimenti, mediante due Comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicati rispettivamente sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008 e n. 51 del 24 dicembre 2009;

Considerato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, si è reso necessario rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché quelli dei due Comunicati sopra citati.

Rilevato, altresì, che:

- con l'introduzione dell'articolo 3 bis (Valutazione ambientale strategica) nel corpo normativo della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, definendo ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento, rendendo necessario fornire indirizzi e criteri per lo svolgimento del processo di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto al medesimo articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977, e specificare le disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione delle varianti, come previsto all'art. 16 bis, comma 7 e all'art.

- 17, comma 11 oppure, per l'approvazione degli strumenti esecutivi, come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977;
- tale aggiornamento è avvenuto con l'approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).”*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE n. 10 del 10/03/2016;
 - il provvedimento in questione, oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica, ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente: *ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).*

Dato atto che:

- l'Unione Collinare Val Tiglione Dintorni con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n 35 del 21/12/2015 ha attivato, a partire dal 1 gennaio 2016, la gestione associata della funzione relativa alla *“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale”* per i seguenti comuni facenti parte dell'Unione: Agliano Terme, Azzano D'Asti, Castelnuovo Calcea, Mantaldo Scarampi, Mombercelli, Rocca d'Arazzo, San Marzano Oliveto e Vinchio, assumendo pertanto il ruolo di autorità procedente, ai sensi di quanto specificato al paragrafo 1.2 lett. a) della citata DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, che recita: *“Autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (ad es. la Regione per i piani territoriali e paesaggistici, la Città metropolitana per il piano di coordinamento metropolitano, la Provincia per i piani di coordinamento provinciale, il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti)”*.
- con la medesima Deliberazione di Consiglio dell'Unione n 35 del 21/12/2015 l'Unione Collinare Val Tiglione Dintorni ha inoltre attivato, a partire dal 1 gennaio 2016, il servizio associato *“Ambiente e Tutela del Territorio”*, assumendo pertanto, per tutti i comuni dell'Unione, anche il ruolo di autorità competente che, ai sensi di quanto specificato al paragrafo 1.2 lett. b) della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, *“è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”*;
- viene pertanto garantita la terzietà dei procedimenti urbanistico ed ambientale essendo la responsabilità del procedimento di VAS attribuita al Responsabile del Servizio Ambiente e Tutela del Territorio, soggetto diverso dal Responsabile del Servizio Pianificazione;

- ai fini dell'istituzione dell'organo tecnico *ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998*, con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Tutela del Territorio n. 2 del 14/02/2017, in attuazione della deliberazione della Giunta dell'Unione n.7 del 16.01.2017, è stato conferito il relativo incarico;
- infine, con deliberazione della Giunta dell'Unione numero 37 in data 24/7/2017, La Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni ha approvato le indicazioni operative relative alle varianti ai piani regolatori dei Comuni aderenti che stabiliscono che il comune interessato dalla variante provveda ad approvare:
 - l'avvio della procedura di variante al PRG, tramite deliberazione da parte della giunta comunale, con indicazione dell'oggetto della stessa e della disponibilità dei fondi occorrenti in bilancio con impegno al trasferimento degli stessi all'Unione;
 - la presa d'atto, tramite apposita deliberazione da parte del consiglio comunale, del Progetto Preliminare di variante che verrà sottoposto all'adozione del Consiglio dell'Unione.

Rilevato inoltre che:

- La formazione e l'approvazione di una variante parziale al Piano Regolatore Generale comunale è normata a livello regionale dalla Legge Regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i. che, all'articolo 17, definisce le relative procedure anche in relazione allo svolgimento delle fasi della Valutazione Ambientale Strategica ed, in particolare, al comma 11, recita : *Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.*”
- In merito la Regione, con le citate DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 e DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, ha fornito indirizzi specifici in merito, in particolare all'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, sono definiti puntualmente gli iter procedurali del procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG e la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, prevedendo due diverse possibilità : *“in maniera contestuale”* ovvero *“in sequenza”*.
- Nello specifico, nello schema riportato nella tabella j.1 di cui all'Allegato 1 della citata DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, è definito puntualmente l'iter procedurale del *procedimento integrato “in maniera contestuale” per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG e la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS e pubblicazione*, iter adottato per la variante in esame.

Preso atto che

- Il comune di Vinchio con D.C.C. n. 22 in data 21/12/2015 ha aderito alla Convenzione per la Gestione Associata del *Servizio di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito Comunale e di partecipazione alla Pianificazione Territoriale di livello sovracomunale* in esecuzione dell'art. 2 dello Statuto dell'Unione di Comuni denominata *“Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”*, conferendo conseguentemente alla stessa il ruolo di *Autorità procedente* nell'ambito delle procedure di pianificazione.

- L'Unione, per quanto precedentemente esposto al punto 4, svolge altresì, per il comune di Vinchio, il ruolo di *Autorità competente* attraverso la propria struttura "*Servizio Ambiente e Tutela del Territorio*", istituita con la citata D.C. n. 35/2015.
- Il comune di Vinchio, con D.G.C. n. 43 in data 05/12/2017, ha approvato l'avvio delle procedure per la redazione della variante parziale numero 7 al P.R.G.C. e, con successiva D.C.C. n. 38 in data 27/12/2017, ha deliberato la presa d'atto del Progetto Preliminare della stessa.
- Con Deliberazione di Consiglio dell'Unione 1 del 05/02/2018 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 7, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., al Piano Regolatore Generale del Comune di Vinchio, con ricorso al procedimento integrato "in maniera contestuale" per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG e la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS e pubblicazione, secondo l'iter procedurale previsto dallo schema riportato nella tabella j.1 di cui all'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, comprensivo del documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S..
- Ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. in data 09/02/2018 la deliberazione di adozione della Variante, l'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento, comprensivo del documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, sono stati pubblicati sul sito informatico dell'Unione per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque poteva prenderne visione e presentare, entro i successivi quindici giorni, osservazioni nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante ed ai fini della VAS, nonché esposto in pubblica visione.
- Ai fini dell'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità a VAS il procedimento è stato attivato con l'invio di specifica comunicazione da parte dell'Autorità procedente che, con nota prot. n. 651 in data 13/02/2018, ha inviato il progetto preliminare della variante parziale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai seguenti soggetti con competenza in materia ambientale per la formulazione dei relativi contributi:
 - *Provincia di Asti - Servizio Ambiente;*
 - *ARPA - Dipartimento Provinciale di Asti;*
 - *A.S.L. AT – Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;*
 - *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo.*
- Contestualmente la variante parziale e il documento di verifica sono stato trasmessi alla Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale per la formulazione del parere di competenza.
- Alla data odierna sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti con competenza ambientale:
 - *Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Contributo tecnico Prot. n. 4534 del 23/02/2018, registrato al protocollo 524 del Comune di Vinchio in data 26/02/2018 e trasmesso all'Unione in data 29/02/2018;*
 - *A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Parere Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018, registrato al numero 885 di protocollo in data 28/02/2018;*
 - *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo - Parere prot. n. 3304 del 21/03/2018 registrato al numero 1220 di protocollo in data 22/03/2018.*

- E' inoltre pervenuto il seguente parere della Provincia:
 - *Provincia di Asti – Area Pianificazione Territoriale Edilizia e Patrimonio, Trasporti e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale – Parere del 16/03/2018 trasmesso con nota prot. nr. 8186 del 10/04/2018 al Comune di Vinchio e registrato all'Unione Collinare Val Tiglione in data 10/04/2018 al numero 1517 di protocollo;*
- non è invece pervenuto, alla data odierna, alcun contributo da parte dell' ARPA - Dipartimento di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est), decorrendo pertanto il termine previsto di trenta giorni per l'invio dei pareri da parte dei soggetti con competenza ambientale, a far data dal 13/02/2018, in cui la richiesta di parere venne trasmessa all'Ente tramite posta elettronica certificata.

Considerato che:

- durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS non è pervenuto da parte del pubblico alcun ulteriore contributo e/o osservazione;
- l'Organo Tecnico in data 11/04/2018 ha trasmesso all'Autorità competente il proprio rapporto istruttorio per l'opportuna presa d'atto e per l'emissione del provvedimento conclusivo della verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, preso atto dei pareri e dei contributi dei soggetti con competenza ambientale pervenuti, hanno stabilito di escludere il Piano in oggetto dalla fase di valutazione della procedura di VAS, a condizione che vengano rispettate e recepite, ai fini della compatibilità ambientale del Piano, le prescrizioni espresse in detti contributi, riportate nella Relazione dell'Organo tecnico per la VAS e nella presente determinazione; del loro recepimento dovrà essere dato atto nella Deliberazione di approvazione del Piano a cura dell'Autorità procedente;
- in ottemperanza alle indicazioni della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).”*, il provvedimento che conclude il procedimento di verifica, assoggettando od escludendo il piano dal processo di valutazione ambientale, viene pubblicato sul sito dell'amministrazione competente;

Ritenuto necessario procedere alla presa d'atto del rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico dell' 11/04/2018, che esclude dall'espletamento della Fase di Valutazione della procedura di V.A.S., di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Variante parziale n. 7, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., al Piano Regolatore Generale del Comune di Vinchio, adottata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 05/02/2018.

Visti:

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25- 2977;
- la legge 241/1990 e s.m.i.;

Esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

DETERMINA

1. **Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Variante parziale n. 7 al Piano Regolatore Generale del Comune di Vinchio, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. e adottata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione 1 del 05/02/2018, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per le ragioni dettagliatamente descritte nella relazione dell'Organo Tecnico, allegata alla presente determinazione quale parte integrante;**

2. **di subordinare l'esclusione dalla procedura di VAS all'osservanza delle seguenti prescrizioni contenute nella relazione dell'Organo Tecnico, allegata alla presente determinazione quale parte integrante, alle quali l'autorità procedente dovrà dare seguito nelle successive fasi del Piano, dando atto del loro recepimento nella Deliberazione di approvazione:**

(da Parere A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018, registrato al numero 885 di protocollo in data 28/02/2018):

 1. *“Norme tecniche di attuazione – Art. 19 – I) Area di rispetto cimiteriale: Occorre cassare il testo “...sono consentiti l'ampliamento...omissis...5 agosto 1978, 457” sostituendolo con quanto disposto ai commi 6 ter, 6 quater e 13 dell'art. 27, della L.R. 56/77 e s.m.i.*

3. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

4. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile della Pianificazione urbanistica dell'Unione Val Tiglione e Dintorni;

5. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai soggetti con competenza ambientale consultati nel procedimento svolto, per i provvedimenti di competenza, nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;

6. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;

8. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

9. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. PREGNOLATO GIAMPAOLO

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(Art.147/bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

Attestazione del responsabile del settore

Si esprime parere favorevole

Montaldo Scarampi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREGNOLATO GIAMPAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Digitale dell'Unione, ai soli fini della trasparenza amministrativa ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal giorno 11-apr-2018 al giorno 26-apr-2018 al n.189

Montaldo Scarampi, li 11-apr-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREGNOLATO GIAMPAOLO